

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2018⁴,

decreta:

Art. 1

¹ Se lo scambio automatico di informazioni con la Repubblica di Singapore può essere attuato in virtù dell'Accordo SAI, il Consiglio federale è autorizzato a notificare che la Repubblica di Singapore deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

1 RS 101
2 RS 653.1
3 RS 0.653.1
4 FF 2018 ...
5 FF 2018 41

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Hong Kong

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2018⁴,

decreta:

Art. 1

¹ Se lo scambio automatico di informazioni con la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina può essere attuato in virtù dell'Accordo SAI, il Consiglio federale è autorizzato a notificare che la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

1 RS 101

2 RS 653.1

3 RS 0.653.1

4 FF 2018 ...

5 FF 2018 41

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Anguilla

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari

(Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2018⁴,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a notificare che Anguilla deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 RS 653.1
3 RS 0.653.1
4 FF 2018 ...
5 FF 2018 41



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Bahamas

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari

(Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2018⁴,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a notificare che il Commonwealth delle Bahamas deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

- 1 RS 101
- 2 RS 653.1
- 3 RS 0.653.1
- 4 FF 2018 ...
- 5 FF 2018 41



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Bahrein

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2018⁴,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a notificare che il Regno del Bahrein deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 RS 653.1
3 RS 0.653.1
4 FF 2018 ...
5 FF 2018 41



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Qatar

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2018⁴,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a notificare che lo Stato del Qatar deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 RS 653.1
3 RS 0.653.1
4 FF 2018 ...
5 FF 2018 41



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Kuwait

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2018⁴,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a notificare che lo Stato del Kuwait deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 RS 653.1
3 RS 0.653.1
4 FF 2018 ...
5 FF 2018 41



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Nauru

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari

(Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2018⁴,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a notificare che la Repubblica di Nauru deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 RS 653.1
3 RS 0.653.1
4 FF 2018 ...
5 FF 2018 41



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con i Paesi Bassi per quanto attiene ai loro comuni d'oltremare di Bonaire, Sint Eustatius e Saba

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2018⁴,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a notificare che il Regno dei Paesi Bassi deve figurare per quanto attiene ai suoi comuni d'oltremare di Bonaire, Sint Eustatius e Saba nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

1 RS 101

2 RS 653.1

3 RS 0.653.1

4 FF 2018 ...

5 FF 2018 41

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Panama

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2018⁴,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a notificare che la Repubblica del Panama deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 RS 653.1
3 RS 0.653.1
4 FF 2018 ...
5 FF 2018 41